

Segnalazione per il Servizio Novità

(a cura del dr. Vittorio Pazienza)

Misure cautelari personali – Appello – Accoglimento della domanda cautelare in riforma della decisione di rigetto del G.i.p. – Onere della c.d. motivazione rafforzata – Sussistenza – Esclusione - Ragioni.

La Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che il tribunale della libertà, qualora accolga la domanda cautelare riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., non è gravato dall'onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Sezione Sesta, udienza 15/02/2017 (dep. 9/03/2017), n. 11550 – Presidente F. Ippolito, Estensore M. Ricciarelli.